

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-bis
n. 68

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore FONTANA)

approvata nella seduta del 16 maggio 2012

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO RIGUARDANTE IL PROGRAMMA HERCULE III PER LA
PROMOZIONE DI AZIONI NEL SETTORE DELLA TUTELA DEGLI
INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA (COM(2011) 914 DEF.)**

—————
Comunicata alla Presidenza il 31 maggio 2012
—————

La Commissione, esaminato l'atto COM(2011) 914 definitivo,

considerato che esso è diretto a istituire il programma Hercule III, in sostituzione del precedente Hercule II, concernente attività di sostegno all'azione degli Stati membri e dell'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), nell'ambito della lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea, inclusi il contrabbando e la contraffazione di sigarette, con risvolti a beneficio anche della competitività dell'economia europea e della tutela del denaro dei contribuenti;

considerato che, secondo la Commissione europea, gli obiettivi del programma Hercule per il periodo 2004-2006 come per il periodo 2007-2013 sono stati raggiunti con successo, e che pertanto nel 2011 la stessa Commissione, tramite l'OLAF, ha svolto una valutazione d'impatto da cui è emersa l'opportunità di rinnovare il programma Hercule, migliorandone obiettivi e metodologia, compreso in particolare l'aumento della quota di cofinanziamento per le attività di assistenza tecnica, come l'acquisto di attrezzature, senza tuttavia aumentare sostanzialmente la dotazione finanziaria complessiva per il settennio 2014-2020, prevista in 110.000.000 di euro;

rilevato che il programma Hercule III ha come obiettivo quello di promuovere e sviluppare la lotta antifrode e anticorruzione, di migliorare la cooperazione transnazionale e di svolgere un'azione di prevenzione della frode e della corruzione, attraverso attività di formazione congiunta e specializzata al personale delle amministrazioni nazionali e regionali e ad altri soggetti interessati, consentendo, tra l'altro, di realizzare economie derivanti dall'acquisto collettivo di materiale e banche dati specialistiche ad uso dei soggetti interessati e di operare risparmi con la formazione specializzata collettiva;

rilevato, infine che l'erogazione dei contributi finanziari dell'Unione è prevista dal Programma sotto forma di sovvenzioni, di appalti pubblici, o di rimborsi dei costi per la partecipazione alle attività indicate nel Programma, e nella misura non superiore all'80 per cento dei costi ammissibili (in casi eccezionali il 90 per cento), e che i soggetti che possono accedere a tali contributi sono le amministrazioni nazionali o regionali, nonché gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, che promuovono il rafforzamento dell'iniziativa a livello dell'Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui l'Unione e gli Stati membri combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa, e in particolare nel paragrafo 4 del citato articolo, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino le «misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione»;

la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi del programma Hercule III – diretti a promuovere: attività antifrode a livello di Unione e, in modo omogeneo, negli Stati membri; una maggiore cooperazione transnazionale per rafforzare l'efficacia delle operazioni transfrontaliere; attività di formazione in modo omogeneo in tutti gli Stati membri con conseguenti risparmi nelle attività formative e operative antifrode – non possono essere conseguiti in maniera adeguata dagli Stati membri singolarmente. Inoltre, il valore aggiunto del Programma, consistente nel potenziare la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri o tra questi ultimi, senza interferire con le responsabilità degli stessi, comporterebbe anche risparmi derivanti dall'acquisizione comune di materiale e banche dati specializzate ad uso dei soggetti interessati e dai programmi di formazione congiunta specializzata. Si prevede anche una maggiore efficacia delle operazioni transfrontaliere a seguito dell'applicazione di norme tecniche comuni e della formazione comune;

la proposta risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là degli obiettivi perseguiti;

nel merito, si auspica che il Programma Hercule III incida efficacemente nello sforzo europeo e nazionale diretto a sviluppare una cultura della legalità quale presupposto per il buon funzionamento dell'apparato democratico e per il rafforzamento della competitività economica, e che a livello nazionale sia adottata ogni utile iniziativa diretta a dare attuazione al paragrafo 2 del citato articolo 325 del TFUE, sul cosiddetto «principio di assimilazione» tra la tutela degli interessi finanziari nazionali e la tutela di quelli dell'Unione;

a tale riguardo, si ritiene indispensabile che a livello nazionale sia rafforzata la promozione del Programma tra le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, e tra gli altri soggetti contemplati.

